



DECRETO N. 376 del 28.09.2020

Oggetto: cessione ramo d'azienda IPE Progetti Srl.

Il Presidente

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il sottoscritto Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l'Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n.416 del 08.10.2019 con il quale è stata aggiudicata la gara di progettazione, coordinamento per la sicurezza direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente alla Società IPE Progetti per un importo di € 79.613,22 + cassa (4%) + IVA (22%), per complessivi € 101.013,25, pari ad un ribasso del 20% sull'importo a base d'asta;

VISTA la convenzione Rep. n. 2944 del 10.01.2020;

VISTA la nota dell'11.08.2020 con la quale la Società IPE Progetti Srl ha comunicato che con atto Rep. n. 120273 – Raccolta n. 22672 in data 19.06.2020, a rogito del notaio Dott. Stefano Bertani, è stata costituita con conferimento di ramo d'azienda una nuova Società denominata IACOMUSSI PORRONE CONSULTING Srl siglabile IPE CONSULTING Srl tra la IPE Progetti Srl ed i Sigg. Giorgia Maria Barbano, Emanuele Chionetti e Alberto Iacomussi ;

CONSIDERATO che la IPE Progetti Srl ha conferito il ramo d'azienda, con decorrenza immediata;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 244 dell'8.3.2017 con la quale l'ANAC, nel fornire indicazioni su un quesito relativo alle modifiche soggettive di un soggetto aggiudicatario di un appalto in caso di cessione di ramo d'azienda, evidenzia che il previgente decreto legislativo 163/2006 contemplava espressamente la possibilità di subentro al soggetto aggiudicatario da parte di altro soggetto risultante da vicende



societarie, previo accertamento dei requisiti richiesti. Precisa inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza, che tale norma risponde all'esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali repute opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (C.d.S. V, 6 marzo 2013, n. 1370);

RILEVATO che l'art.106 del Decreto Lgs 50/2016, denominato modifica di contratti durante il periodo di efficacia, prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e ciò non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

CONSIDERATO CHE la suddetta cessione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli già previsti nella determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio e che il codice CIG è quello originariamente acquisito per la gara d'appalto e precisamente: CIG 8025198AE2;

DELIBERA

- di procedere alla modifica soggettiva della convenzione REP. 2944 del 10.01.2020.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana